

# Statuto dell'Associazione “ODOO Italia”

## ARTICOLO 1 - Costituzione

1. È costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n 383, della legge regionale Toscana 9 dicembre 2002 n. 42 e delle norme del codice civile l'Associazione di Promozione Sociale denominata Associazione “ODOO Italia”, di seguito indicata semplicemente come "Associazione".

## ARTICOLO 2 - Sede e durata

1. L'Associazione ha sede in Firenze, Viale Cadorna, 83 - FIRENZE e potrà istituire sedi secondarie con delibera dell'Assemblea ordinaria. La sede potrà essere variata nell'ambito della Regione Toscana con delibera dell'Assemblea ordinaria e fuori da essa con delibera dell'Assemblea straordinaria.
2. L'Associazione ha durata illimitata.

## ARTICOLO 3 - Ordinamento democratico

1. L'Associazione è apartitica ed aconfessionale. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti i Soci. Le cariche associative sono elettive.

## ARTICOLO 4 - Oggetto sociale

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione, sostegno e svolgimento di attività culturali e di ricerca, nella organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, nella raccolta di documentazione, nella redazione e pubblicazione di materiale sia divulgativo che tecnico, nonché in altre iniziative volte a perseguire gli scopi sociali.
2. L'Associazione si pone come scopi e finalità istituzionali il perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - promuovere ODOO;
  - promuovere lo sviluppo della community di Odoos per contribuire alla formazione di consulenti per lo sviluppo, la personalizzazione ed installazione di Odoos.
  - diffondere e promuovere il Software Libero. Con Software intendiamo programmi, documentazione, progetti, o altri lavori rilasciati in forma elettronica. Con Software Libero intendiamo: in primo luogo Software rilasciato con licenza GNU GPL, AGPL, FDL o LGPL redatte dalla Free Software Foundation; in secondo luogo Software rilasciato con altre licenze compatibili con le licenze GNU GPL o FDL (secondo quanto stabilito dalla Free Software Foundation); in

- terzo luogo Software rilasciato con altre licenze da noi ritenute libere, che dovranno comunque soddisfare i criteri esposti nell'allegato A;
- favorire la diffusione e l'utilizzo consapevole degli strumenti informatici mediante una corretta alfabetizzazione informatica, che tenga conto in primo luogo del Software Libero, che è disponibile per tutti;
  - favorire l'adozione di licenze di tipo libero anche nella pubblicazione di documentazione tecnica, nei testi scolastici, e in tutta la produzione culturale e artistica in genere;
  - favorire l'accessibilità del Software Libero mediante lo sviluppo di nuovo Software Libero, la manutenzione di quello esistente e la traduzione in italiano della documentazione e del Software stesso;
  - diffondere l'uso e la conoscenza della rete Internet come ideale luogo di libero scambio di informazioni;
  - favorire l'adozione del Software Libero all'interno del mondo degli enti pubblici e privati, delle imprese, dell'associazionismo, della pubblica amministrazione, dell'educazione, della ricerca.
3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, né utilizzare per le proprie attività software non libero.
  4. L'Associazione collabora con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.

## ARTICOLO 5 - Soci

1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto 18 anni di età, che ne condividano gli scopi e le finalità, che ne accettino lo Statuto ed i regolamenti interni.
2. I Soci hanno pari diritti e pari doveri.
3. Tutti i Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di partecipare alla vita associativa.
4. I Soci in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di essere eletti negli organi sociali ed hanno diritto di voto.
5. I Soci devono rispettare il presente Statuto ed i regolamenti interni e sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
6. La qualità di socio si ottiene al momento dell'iscrizione nel registro soci se in regola con il pagamento della quota associativa .
7. La qualità di Socio si perde per recesso volontario, per esclusione o per il mancato pagamento della quota associativa annuale.
8. L'esclusione del Socio può essere disposta in caso di persistente violazione degli obblighi imposti dal presente Statuto e dai regolamenti interni e di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione.
9. L'esclusione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo. In questo caso il provvedimento deve essere motivato ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo

alla sua comunicazione. Entro tale termine l'esclusione può essere impugnata dal Socio.

## ARTICOLO 6 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea dei Soci;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
  - il Segretario
  - i Tesorieri;

## ARTICOLO 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo deliberativo dell'Associazione. Essa rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge ed il presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.
2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
3. Alle riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti i Soci.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - approva il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione;
  - definisce il programma generale annuale di attività;
  - elegge il Consiglio Direttivo e determina il numero dei componenti;
  - elegge il Presidente;
  - nomina i Tesorieri;
  - discute e approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare:
  - qualsiasi modifica dello Statuto;
  - lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

## ARTICOLO 8 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto finanziario. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
2. Le Assemblee sono convocate mediante invio di e-mail e avviso sul sito web dell'associazione almeno con 10 giorni di anticipo.
3. Le assemblee sono validamente costituite anche in "web-conference".
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da qualsiasi altro Consigliere.

5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza semplice dei Soci presenti.
7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto o con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.
10. Il voto in Assemblea è esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad un altro Socio dell'Associazione che abbia già diritto di voto. Ciascun Socio non può farsi portatore di più di cinque deleghe. Al Segretario spetta di constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di voto ed di intervento in Assemblea
11. Le votazioni possono avvenire in modo palese o a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci presenti aventi diritto al voto.

## **ARTICOLO 9 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
3. Al Consiglio Direttivo spettano, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti emanati dall'Assemblea, tutti i poteri d'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di delega ad uno dei propri membri o ad altri Soci.
4. Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario che deve essere membro del Consiglio Direttivo.
5. In caso di dimissioni, esclusione o decesso di un membro del Consiglio Direttivo diverso dal Presidente prima della scadenza del mandato, l'Assemblea delibererà la sua sostituzione. Le dimissioni, l'esclusione o il decesso del Presidente comportano lo scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo.
6. Il numero di consiglieri è fissato a priori da un minimo di 3 a un massimo di 12.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in "web-conference".
8. L'esclusione è prevista quando il consigliere non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione, non partecipi a più di 5 Assemblee del Direttivo consecutive. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata al consigliere interessato. Contro il suddetto provvedimento il consigliere interessato può

presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

## **ARTICOLO 10 - Il Presidente**

1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea per la durata di due anni. Non è possibile essere eletto Presidente per più di tre volte.

## **ARTICOLO 11 - Consiglieri, Segretario, Tesoriere**

1. I Consiglieri possono sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Negli atti di ordinaria amministrazione, il solo intervento di un Consigliere costituisce prova per i terzi dell'impedimento del Presidente.
3. Il Segretario verbalizza le adunanze degli organi sociali collegiali e tiene i libri sociali.
4. Il Tesoriere (o i Tesorieri) gestisce la cassa ed il patrimonio dell'Associazione, tiene le scritture contabili, effettua le relative verifiche, custodisce e tiene i libri contabili e predispone il bilancio consuntivo, corredato di opportuno rendiconto economico-finanziario.
5. L'Assemblea può stabilire, con regolamento, l'attribuzione di ulteriori competenze al Segretario, al Tesoriere e l'attribuzione di ulteriori incarichi all'interno del Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 12 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione**

1. Le risorse economiche ed il patrimonio dell'Associazione sono costituiti da:
  - quote annuali e contributi straordinari dei Soci;
  - eredità, donazioni e legati;
  - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
  - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
  - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

### **ARTICOLO 13 - Esercizio**

1. L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo, corredato di opportuno rendiconto economico-finanziario con le modalità indicate dall'Assemblea con regolamento.
3. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

### **ARTICOLO 14 - Avanzi di gestione**

1. All'Associazione è vietato distribuire fra i Soci, anche in modo indiretto, i proventi delle attività.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **ARTICOLO 15 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio possono essere stabiliti con delibera dell'Assemblea straordinaria. Se necessario, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.
2. Qualsiasi modifica degli scopi e delle finalità istituzionali dell'Associazione indicati all'articolo 4 (Oggetto sociale) del presente Statuto, ovvero qualsiasi modifica nell'intero Statuto che possa permettere tale variazione o l'inserimento di articoli o sezioni incompatibili con i predetti scopi e finalità, comporterà lo scioglimento dell'Associazione.
3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione devolve il patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

### **ARTICOLO 16 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano la legge 7 dicembre 2000, n. 383, la legge regionale Toscana 9 dicembre 2002, n. 42, le norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine ed in quanto compatibili, le norme contenute nel Libro V del Codice Civile.